



Istituto Comprensivo Statale
"GARIBALDI - MONTALCINI"
Caianello Pietravairano Vairano Patenora
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

- A tutto il personale docente
- A tutto il Personale ATA
- Al sito web
- Agli Atti

OGGETTO:- Obbligo vaccinale per il personale scolastico - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ai sensi dell'art. 3-ter e art.4-ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021

-Nota Ministero Istruzione prot. 1889 del 7.12.2021 recante "Decreto-legge 26 novembre 2021 n.172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi."

Si rende noto a tutto il personale scolastico in servizio che con la pubblicazione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" è stato sancito l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021** con l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione.

«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»

L'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative** del personale scolastico.

L'obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.

La verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale è demandata al Dirigente scolastico, con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e ss. mm. e ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma e attraverso la apposita app di verifica.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita, senza indugio, il lavoratore a presentare, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.**

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere **immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra descritta, il dirigente accerta l'inosservanza



Istituto Comprensivo Statale
“GARIBALDI - MONTALCINI”
Caianello Pietravairano Vairano Patenora
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato, al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021.**

Solo in caso di insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, si ricorda che la vaccinazione può essere **omessa o differita** “solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2...”(art.1 c.2) e, pertanto, il personale è tenuto a consegnare la **certificazione medica** come prevista dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.8.2021 **nelle forme descritte nel paragrafo “Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”**. Tali certificazioni sono valide, al momento, fino al 31.12.2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con sanzione amministrativa come previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 2 del Decreto-Legge allegato, ferme restando le conseguenze disciplinari.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web dell'istituzione scolastica, inviata ai coordinatori di tutti i plessi per affissione e, pertanto, si intende notificata a tutti gli interessati.

SI ALLEGA:

- Nota Ministero Istruzione prot. 1889 del 7.12.2021 recante *“Decreto-legge 26 novembre 2021 n.172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.”*
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.8.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone

Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi del D.Leg.vo n. 39/93